

Convenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie

Conclusa a Parigi il 14 dicembre 1959

Approvata dall'Assemblea federale il 6 marzo 1991²

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 25 aprile 1991

Entrata in vigore per la Svizzera il 26 maggio 1991

I Governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa,

Vista la Convenzione culturale europea, firmata a Parigi il 19 dicembre 1954³;

Vista la Convenzione europea relativa all'equipollenza dei diplomi per l'ammissione alle Università, firmata a Parigi l'11 dicembre 1953⁴;

Vista la Convenzione europea sull'equipollenza dei periodi di studi universitari, firmata a Parigi il 15 dicembre 1956⁵;

Considerando che importa completare queste Convenzioni con disposizioni che prevedano il riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie conseguite all'estero,

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione:

1. Per «università» si intendono:

- a) le università, e
- b) gli istituti considerati di livello universitario dalla Parte contraente sul cui territorio sono situati e che hanno il diritto di conferire qualifiche a livello universitario;

2. Il termine «qualifica universitaria» indica ogni grado, diploma o certificato rilasciato da una università situata sul territorio di una Parte contraente, e che pone fine ad un periodo di studi universitari;

3. Non sono considerati come qualifiche universitarie, ai sensi del capoverso b) del presente articolo, i gradi, diplomi o certificati a seguito di un esame parziale.

RU **1991** 2035; FF **1990** III 860

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² Art. 1 cpv. 1 lett. c del DF del 6 mar. 1991 (RU **1991** 2000).

³ RS **0.440.1**

⁴ RS **0.414.1**

⁵ RS **0.414.31**

Art. 2

1. Ai fini dell'attuazione della presente Convenzione, è effettuata una distinzione tra le Parti contraenti a seconda che, sul loro territorio, l'autorità competente per le questioni di equipollenza delle qualifiche universitarie sia:

- (a) lo Stato;
- (b) l'Università;
- (c) lo Stato o l'Università, a seconda dei casi.

2. Ciascuna Parte contraente farà conoscere al Segretario Generale del Consiglio d'Europa entro il termine di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti qual è l'autorità competente nel suo territorio per le questioni di equipollenza delle qualifiche universitarie.

Art. 3

1. Le Parti contraenti di cui al capoverso (a) del paragrafo 1 dell'articolo 2 della presente Convenzione concederanno il riconoscimento accademico alle qualifiche universitarie rilasciate da una università situata sul territorio di un'altra Parte contraente.

2. Il riconoscimento accademico di una qualifica universitaria straniera consentirà al titolare:

- (a) di proseguire studi universitari complementari e di presentarsi agli esami universitari, con la convalida di tali studi al fine di essere ammesso a preparare la qualifica o grado superiore, compresa la libera docenza, alle stesse condizioni di quelle applicabili ai cittadini della Parte contraente qualora l'ammissione a questi studi ed esami dipenda dal possesso di una qualifica universitaria nazionale avente la stessa natura;
- (b) di portare un titolo accademico conferito da una università straniera precisando la sua origine.

Art. 4

Per quanto riguarda il capoverso (a) del paragrafo 2 dell'articolo 3 della presente Convenzione ciascuna Parte contraente potrà:

- (a) qualora il regolamento degli esami richiesti per una qualifica universitaria straniera non comprenda determinate materie prescritte per la qualifica nazionale corrispondente, non concedere il riconoscimento prima del conseguimento di un esame supplementare in queste materie;
- (b) imporre ai titolari di una qualifica universitaria straniera una prova nella sua lingua ufficiale oppure in una delle sue lingue ufficiali qualora i loro studi siano stati effettuati in un'altra lingua.

Art. 5

Le Parti contraenti di cui al capoverso (b) del paragrafo 1 dell'articolo 2 della presente Convenzione trasmetteranno il testo della Convenzione alle autorità competenti sul loro territorio, per i problemi di equipollenza delle qualifiche universitarie e le incoraggeranno ad esaminare con benevolenza ed ad attuare i principi enunciati agli articoli 3 e 4.

Art. 6

Le Parti contraenti di cui al capoverso (c) del paragrafo 1 dell'articolo 2 della presente Convenzione attueranno le norme degli articoli 3 e 4 nei casi in cui l'equipollenza delle qualifiche universitarie sia di competenza dello Stato e le disposizioni dell'articolo 5 nei casi in cui lo Stato non sia l'autorità competente in materia.

Art. 7

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa può ogni tanto, invitare le Parti contraenti a fornire una relazione per iscritto in merito ai provvedimenti ed alle decisioni adottate in esecuzione delle norme della presente Convenzione.

Art. 8

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà alle altre Parti contraenti le comunicazioni ricevute da ciascuna di esse in attuazione degli articoli 2 e 7 della presente Convenzione e terrà il Comitato dei Ministri al corrente dell'avanzamento realizzato nell'attuazione della presente Convenzione.

Art. 9

Nessuna norma della presente Convenzione dovrà essere considerata come suscettibile:

- (a) di pregiudicare norme più favorevoli relative al riconoscimento delle qualifiche universitarie straniere eventualmente contenute in qualsiasi Convenzione di cui una delle Parti contraenti fosse già firmataria, ovvero di rendere meno auspicabile la successiva conclusione di tale Convenzione da parte di una delle Parti contraenti, ovvero
- (b) di pregiudicare l'obbligo per ogni persona di sottoporsi alle leggi ed ai regolamenti in vigore sul territorio di una Parte contraente per quanto riguarda l'ingresso, il soggiorno e la partenza degli stranieri.

Art. 10

1. La presente Convenzione è aperta alla firma dei membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà ratificata. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore un mese dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica.

3. Per ogni firmatario che la ratifichi ulteriormente, la Convenzione entrerà in vigore un mese dopo la data del deposito del suo strumento di ratifica.

4. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare ogni Stato non membro del Consiglio ad aderire a quest'ultima. Ogni Stato che abbia ricevuto tale invito potrà fornire la propria adesione depositando il suo strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Per ogni Stato aderente, la presente Convenzione entrerà in vigore un mese dopo la data del deposito del proprio strumento di adesione.

5. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà a tutti i Membri del Consiglio nonché agli Stati aderenti il deposito di tutti gli strumenti di ratifica e di adesione.

Art. 11

Ogni Parte contraente potrà all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione, oppure in ogni altro momento successivo, dichiarare, per mezzo di notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa che la presente Convenzione si applicherà a tutti, oppure a parte, dei territori di cui cura le relazioni internazionali.

Art. 12

1. Allo scadere di un termine di cinque anni a far data dalla sua entrata in vigore, la presente Convenzione potrà in ogni tempo essere denunciata da ciascuna delle Parti contraenti. Tale denuncia avverrà per via di notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa il quale ne avviserà le altre Parti contraenti.

2. Questa denuncia avrà effetto per la Parte contraente interessata sei mesi dopo la data del suo ricevimento da parte del Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

In fede di che, i sottoscritti a tali fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Parigi il 14 dicembre 1959, in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede in un unico esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno dei Governi firmatari ed aderenti.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione della convenzione il 1° ottobre 1992

Stati partecipanti	Ratificazione Adesione (A)		Entrata in vigore	
Austria	6 dicembre	1960	27 novembre	1961
Belgio*	5 giugno	1972	6 luglio	1972
Cecoslovacchia	26 marzo	1991	27 aprile	1991
Danimarca	26 ottobre	1961	27 novembre	1961
Finlandia	16 settembre	1991	17 ottobre	1991
Francia	26 giugno	1978	27 luglio	1978
Germania	30 gennaio	1970	28 febbraio	1970
Gran Bretagna	13 febbraio	1961	27 novembre	1961
Irlanda	17 aprile	1964	18 maggio	1964
Islanda	5 aprile	1963	6 maggio	1963
Italia	6 agosto	1963	7 settembre	1963
Liechtenstein	22 maggio	1991	23 giugno	1991
Malta	6 maggio	1969	7 giugno	1969
Norvegia	5 aprile	1963	6 maggio	1963
Olanda*	26 aprile	1962	27 maggio	1962
Portogallo	3 agosto	1982	4 settembre	1982
Santa Sede	21 giugno	1979 A	22 luglio	1979
Slovenia	2 luglio	1992 A	3 agosto	1992
Spagna	17 dicembre	1976 A	18 gennaio	1977
Svezia	11 dicembre	1967	12 gennaio	1968
Svizzera*	25 aprile	1991	26 maggio	1991

* Riserve e dichiarazioni, vedi qui di seguito.

Riserve e dichiarazioni**Belgio**

La convenzione è ratificata fatta salva l'effettiva applicazione della reciprocità da parte di ciascuno degli Stati membri riguardo a diplomi, certificati e periodi di studio ottenuti ed effettuati in Belgio.

Olanda

La convenzione è applicabile al Regno in Europa e, a contare dal 1° gennaio 1986, ad Aruba.

Svizzera

Il Consiglio federale svizzero dichiara che ai fini dell'applicazione della convenzione, sono fatte salve la competenza dei Cantoni in materia d'istruzione, quale si evince dalla Costituzione federale⁶, e l'autonomia universitaria.

